

Decreto n. 315 del 11/06/2020

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di individuazione del contraente per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva, previa sperimentazione annuale, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di patata da industria denominata DORIBEL

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del *“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”*, nel quale vengono stabilite le modalità di prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal *Piano* sopracitato e che integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 24 aprile 2020 n. 52 di proroga fino al 31 luglio 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;

VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e, pertanto, fino al 30 luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera l) dello Statuto che prevede come attività istituzionale del CREA lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, e l'attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 "Approvazione della Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi";

VISTA la nota prot. 36849 del 27/11/2019, con cui il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali ha richiesto l'avvio della procedura per la concessione di licenza esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di patata da industria denominata DORIBEL nel territorio dell'Unione Europea;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 10 del 21/01/2020 con il quale era approvato il testo dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e autorizzata l'individuazione del contraente per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione annuale, di una nuova varietà di patata da industria denominata DORIBEL, era individuato nel contempo il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali come responsabile del procedimento e gli era demandato l'espletamento di tutte le fasi preparatorie e successive del procedimento fino alla preparazione del testo contrattuale;

CONSIDERATO l'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del CREA in data 24/01/2020, recante l'Invito a presentare manifestazioni di interesse per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione annuale, della varietà di patata da industria denominata DORIBEL;

CONSIDERATA la Determina n. 188 del 20/03/2020 del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali a conclusione del procedimento, con la quale è individuata la ditta idonea quale soggetto cui affidare la licenza;

CONSIDERATO lo schema del Contratto di licenza esclusiva, previa sperimentazione annuale, per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di patata da industria DORIBEL che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

RITENUTO di approvare lo schema di Contratto di cui all'Allegato al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso;

RITENUTO necessario demandare al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all'Allegato

DECRETA

Articolo 1

E' approvato lo schema del Contratto di licenza esclusiva, previa sperimentazione annuale, per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di patata da industria DORIBEL che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto, al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso.

Articolo 2

Il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali è incaricato della gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all'art. 1.

Articolo 3

E' assicurata adeguata pubblicità al presente Decreto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA. Copia del presente Decreto viene trasmessa al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali e all'Ufficio Trasferimento tecnologico, per il seguito di competenza.

f.to Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.

CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA, PREVIA SPERIMENTAZIONE ANNUALE, PER LA MOLTIPLICAZIONE, NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA VARIETA' DI PATATA DA INDUSTRIA 'DORIBEL'

TRA

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via Po, 14 – 00198 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del dott. Antonio Di Monte, nella sua qualità di Direttore Generale f.f., nato a il

E

Pizzoli spa (di seguito DITTA) con sede legale in, Codice Fiscale e Partita IVA, nella persona del dott. ing. Nicola Pizzoli, nella sua qualità di Legale Rappresentante, nato a..... il

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dall'art. 1 comma 381, della legge n. 190/2015, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- ai sensi dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA è costitutore e mantentore in purezza di varietà vegetali e svolge attività di miglioramento genetico e varietale tramite le proprie articolazioni territoriali denominate Centri di ricerca;
- il CREA, in quanto costitutore, intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- presso la sede di Bologna del Centro di ricerca Cerealcoltura e Colture Industriali è stata costituita una varietà di patata da industria in attesa di iscrizione nel Registro delle varietà di specie agrarie, a seguito di domanda presentata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (prot. MiPAAF n. 28110 del 3.10.2018) con denominazione varietale 'Doribel' (codice SIAN n. 19662), per la quale è in procedura di svolgimento il relativo esame tecnico;
- il CREA, per la varietà di patata da industria 'Doribel', in data 17.1.2019, ha presentato presso il Community Plant Variety Office (CPVO) domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (2019/0175), per la quale è in procedura di svolgimento il relativo esame tecnico;
- il CREA, con decreto del Direttore Generale f.f. n. 10 del 21.1.2020, ha autorizzato l'avvio del procedimento dell'Avviso di acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di contratto di licenza esclusiva, previa sperimentazione annuale, per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione, della varietà di patata da industria 'Doribel';
- il CREA, per il tramite del Direttore del Centro di ricerca Cerealcoltura e Colture Industriali, ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato, il 24.1.2020, sul sito web istituzionale dell'ente, manifestazione di interesse da parte di ditte interessate, finalizzate alla sottoscrizione di un contratto di licenza esclusiva, previa sperimentazione annuale, per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione, della varietà di patata da industria 'Doribel';
- la DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. CREA n. 15551 del 3.3.2020) ad ottenere un contratto di licenza esclusiva, previa sperimentazione annuale,

per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione, della varietà di patata da industria 'Doribel';

- il CREA, con determina direttoriale n. 188 del 20.3.2020 del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza esclusiva, previa sperimentazione annuale, per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione, della varietà di patata da industria 'Doribel', come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per il suo adeguato livello di affidabilità determinato dalla comprovata esperienza nel settore della trasformazione industriale della patata e relativa moltiplicazione sementiera nonché per le appropriate azioni di promozione e valorizzazione della varietà proposta;
- le Parti intendono con la presente stipula (di seguito contratto) definire i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza esclusiva, del diritto di moltiplicare, ai fini della diffusione commerciale, la varietà di patata da industria 'Doribel', nel territorio dell'Unione Europea

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio

Il CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva, previa sperimentazione annuale da effettuarsi durante il 2020, per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione della semente della varietà di patata da industria 'Doribel'.

Il CREA rilascerà, su richiesta della DITTA, le autorizzazioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 1065/73 (*Regolamento di esecuzione legge n. 1096/71*) e gli eventuali declassamenti di categoria sementiera, valutandone di volta in volta, l'aderenza con il piano di sviluppo e diffusione varietale presentato. In caso di risoluzione contrattuale il CREA, nell'ultima campagna di semina, non rilascerà alcuna autorizzazione di cui all'art. 4 citato.

La DITTA si impegna, anche mediante società ad essa collegate nell'attuazione del piano di sviluppo e diffusione varietale, a realizzare l'attività di moltiplicazione, nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria comunitaria che ne disciplina la certificazione e la commercializzazione nel territorio definito nel contratto.

La Ditta si impegna ad effettuare, esclusivamente nel territorio italiano durante il 2020, un periodo di sperimentazione annuale, eventuale attività di moltiplicazione inclusa, per la completa validazione agronomica e tecnologica della nuova varietà di patata da industria 'Doribel' con diritto di opzione, a titolo oneroso, come indicato nel successivo Art. 6, da far valere con comunicazione formale entro il 31.12.2020, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

La DITTA sosterrà direttamente le spese di moltiplicazione e certificazione sementiera, per tutta la durata del presente contratto, facendosi carico di ogni costo per le eventuali procedure di importazione e/o esportazione del materiale di propagazione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA, nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 3 - Sublicenze

Al fine del raggiungimento della prevista diffusione della varietà di patata da industria 'Doribel', la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre società/ditte collegate con le quali potrà sottoscrivere appositi contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione e produzione per le proprie finalità commerciali, che

dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza del presente contratto o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

Le aziende che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA.

La DITTA avrà cura di comunicare al CREA, ogni anno entro il mese di maggio, i nominativi delle società/ditte con cui sono stati stipulati contratti di sub-licenza e/o di moltiplicazione.

Art. 4 - Riconoscimento del costitutore, mantenimento in purezza e responsabilità

La DITTA riconosce il CREA quale costitutore e responsabile del mantenimento in purezza della varietà di patata da industria 'Doribel'. Il mantenimento in purezza della varietà e quanto ad essa collegato è sotto la responsabilità del CREA.

La DITTA assume, con il presente contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di patata da industria 'Doribel'.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA o suoi sub-licenziatari e/o moltiplicatori.

La DITTA, si impegna a:

- commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato;
- non utilizzare nell'attività di trasformazione industriale o commercializzazione di patata da consumo fresco, materia prima proveniente da coltivazioni effettuate mediante re-impiego di seme aziendale della varietà di patata da industria 'Doribel';
- segnalare al CREA, qualora ne venga a conoscenza, circostanze di re-impiego di seme aziendale da parte di terzi (ditte, aziende agricole, etc), al fine di consentire al costitutore di attivare, direttamente e/o mediante soggetti delegati, le procedure di accertamento finalizzate all'ottenimento di un equo indennizzo ai sensi del Reg. (CE) n. 2100/94.

Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata pari alla vita commerciale della varietà, qualora venga esercitato dalla DITTA il diritto di opzione di cui al precedente Art. 2. In caso contrario, si intenderà risolto alla data del 31.12.2020, fermi restando gli obblighi di cui ai successivi Artt. 6 e 12.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnici a scadenze quinquennali fino al termine del contratto.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti in relazione ai relativi termini economici entro 6 mesi dalla scadenza del quinquennio, il contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione da parte della DITTA.

Art. 6 - Gestione finanziaria e corrispettivi

La DITTA si impegna:

- a farsi carico del pagamento, entro 60 giorni dall'emissione della fattura da parte del CREA, di un corrispettivo fisso *una tantum (entrance fee)* di € (...../00 euro) IVA esclusa qualora venga esercitato, dopo il periodo di sperimentazione annuale nel 2020, il diritto di opzione di esclusiva commerciale a titolo oneroso, esercitabile entro il termine del 31.12.2020;
- a rimborsare al CREA, a seguito di emissione di apposita fattura, entro 1 (uno) anno dall'esito di positiva conclusione degli esami tecnici previsti dalla normativa vigente,

anche in caso non venisse esercitato, dopo il periodo di sperimentazione annuale, il diritto di opzione di esclusiva commerciale a titolo oneroso, le spese sostenute, quantificate in €00 (novemilanovecentocinquanta/00 euro), per l'iscrizione nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nonché per l'ottenimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali rilasciata dal Community Plant Variety Office (CPVO);

- a rimborsare al CREA, fino all'eventuale risoluzione contrattuale, a seguito di emissione di unica fattura annuale:
 - il pagamento annuo (attualmente00 £) per il mantenimento della varietà presso il repository NSIU (*Nuclear Stock Initiation Unit*) ubicato presso il Science and Advice Scottish Agriculture (SASA, Edimburgo, Regno Unito) al fine di mantenere validi, negli anni, i requisiti di quarantena comunitaria (*EU-Quarantine*) obbligatori per l'implementazione di piani di moltiplicazione in ambito del territorio contrattuale;
 - pagamento annuo (attualmente €00) della tassa di mantenimento della privativa comunitaria CPVO.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetto da esso appositamente delegato, alla fine della campagna di vendita e al più tardi entro il 30 maggio, una dichiarazione relativa ai volumi di sementi certificate complessivamente vendute, incluse quelle poste in commercio dai sub-licenziatari.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetto da esso appositamente delegato, la DITTA si impegna a versare, a partire dall'annata di vendita 2023/24, i corrispettivi come indicati nella tabella sottostante:

Categoria certificazione sementiera	Royalties (€/ton)		
	Fascia 1 (≤ 100 ton)	Fascia 2 (>100 ton ≤ 500 ton)	Fascia 3 (> 500 ton)
Tutte le categorie sementiere			
Le sopraindicate % di <i>royalties</i> per fasce si intendono da applicare, progressivamente, per singola fascia. Pertanto non si potranno applicare le <i>royalties</i> di Fascia 2 senza aver prima calcolato, per i quantitativi stabiliti in tabella, quelle da attribuire in Fascia 1, a cui si sommeranno; come pure le <i>royalties</i> di Fascia 3 potranno essere applicate, solo dopo aver calcolato, per i quantitativi stabiliti in tabella, quelle da attribuire in Fascia 1 e 2, a cui si sommeranno			

Il calcolo delle *royalties* da corrispondere è da intendersi al netto di IVA ed è relativo al volume dei quantitativi certificati e venduti e comunque almeno sul quantitativo minimo indicato nel piano di sviluppo di cui al successivo Art. 7.

Il corrispettivo variabile (*royalties*) verrà rivalutato a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente.

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente all'adempimento del programma di sviluppo e diffusione proposto (*obiettivi minimi di vendita*) di cui al successivo Art. 7, e dei termini di pagamento stabiliti, riservandosi, in caso di inadempienze, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti al CREA, qualora essi non avvengano tramite soggetto da esso delegato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN: BIC/SWIFT:), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate in fattura ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita/utilizzo delle sementi, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 7 - Obiettivi di vendita

La DITTA si impegna alla diffusione nel territorio contrattuale della varietà di patata da industria 'Doribel' indicando nella tabella sottostante il seguente piano di sviluppo commerciale in cui i dati, espressi in tonnellate, si riferiscono all'obiettivo minimo di produzione certificata e venduta, comprensivo dei quantitativi derivanti dalle eventuali sub-licenze rilasciate:

PIANO DI SVILUPPO (t/annue di seme certificato e venduto)					
Categoria di certificazione sementiera	Anno				
	2023	2024	2025	2026	2027
Tutte le categorie					

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano, per due annualità consecutive, il CREA si riserva il diritto di risolvere il contratto senza che ciò costituisca titolo per un'eventuale azione di risarcimento del danno.

Gli obiettivi minimi di certificazione e vendita saranno ridefiniti in fase di rinegoziazione quinquennale del contratto.

Il CREA si impegna a fornire, salvo cause di forza maggiore, in forma gratuita, per gli anni 2020 e 2021 proprio materiale di propagazione (tuberi-seme) fino ad un massimo di 1.000 kg/annui.

La DITTA, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, potrà disporre per attività non sementiera del prodotto derivante da moltiplicazioni oggetto di certificazione ufficiale ritenuto non necessario alle proprie esigenze commerciali, fermo restando quanto stabilito nel piano di sviluppo e diffusione ed in particolare per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi minimi di tubero-seme certificato e venduto.

La DITTA si impegna a fornire a partire dal 2021, entro il 30 giugno, una relazione tecnica, inerente l'attività di moltiplicazione sementiera nel territorio contrattuale, avviata nell'annata in corso, gestita direttamente o anche tramite sub-licenziatari/moltiplicatori, che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nominativi dei produttori di seme e loro indirizzi;
- superfici seminate;
- categoria di seme utilizzato per la semina, categorie di seme eleggibili di certificazione.

Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta scritta, da trasmettersi con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla moltiplicazione e commercializzazione della varietà.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso appositamente delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'ente, nonché ad indicare il Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali quale costituente della varietà, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi della DITTA, durante le fasi di moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione del seme fornendo semplice informativa scritta, da trasmettersi con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri magazzini/locali nonché a superfici agricole, al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti del costitutore. Allo scopo è concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

Art. 9 - Mutazioni

Qualsiasi mutazione delle varietà di patata da industria 'Doribel' individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA. Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Resta inteso che la mutazione individuata è di proprietà di CREA.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad un contratto di licenza, per il quale il CREA si riserva di valutarne la specifica tipologia (esclusiva/non esclusiva) nonché di negoziarne gli aspetti economici, per moltiplicare e commercializzare le sementi di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione varietale con nuova denominazione.

Art. 10 - Garanzie e contraffazione

La varietà di patata da industria 'Doribel' viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto abbia idoneità ad un particolare uso né la sua immunità da difetti di qualsivoglia natura.

Con la sottoscrizione del contratto, la DITTA e/o anche ditte/società ad essa collegate, si impegnano a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Come indicato nel precedente Art. 4, qualora la DITTA e/o anche ditte/società ad essa collegate vengano a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà di patata da industria 'Doribel' dovranno darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di accertata contraffazione le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte. Resta inteso che il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti autori delle dette contraffazioni e tale decisione dovrà comunque essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scoperta di detta contraffazione.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto ad una contraffazione, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una contraffazione, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo, in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Art. 11 - Clausola di manleva

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 12 - Inadempimenti, risoluzione del contratto, restituzione della varietà e divieto di cessione

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui ai precedenti Artt. 2 (*territorio contrattuale*), 6 (*pagamento dei corrispettivi*) e 7 (*produzioni minime da garantire come obiettivi di vendita*).

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto, sia nel caso di mancato esercizio della facoltà di opzione di cui al precedente Art. 2, sia nel caso la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione del seme della varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita/utilizzo indicati nel precedente Art. 7, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente contratto la varietà di patata da industria 'Doribel' ritornerà nella completa disponibilità del CREA e la DITTA con effetto immediato non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme della varietà stessa.

Ferma restando la risoluzione, la DITTA e le ditte/aziende sub-licenziatarie o moltiplicatrici potranno procedere alla vendita/utilizzo del seme già certificato in proprio possesso, fino ad esaurimento delle scorte, entro un anno dalla risoluzione del contratto con obbligo di pagamento delle royalties dovute.

Trascorso il periodo di cui al capoverso precedente, il seme invenduto/inutilizzato andrà distrutto e la verifica dell'avvenuta distruzione sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta del CREA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso qualora la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra Società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente Art. 3.

Art. 13 - Diritto di recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso.

Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino alla risoluzione del contratto e per quelli relativi alle attività di vendita/utilizzo entro un anno dalla risoluzione stessa come indicato al precedente Art. 12.

In caso di risoluzione del contratto, la varietà di patata da industria 'Doribel' tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato al precedente Art. 12.

Art. 14 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

Art. 15 - Norme applicabili e controversie

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere accordi consensuali, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 16 - Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale f.f., relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà) al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)

Via di Corticella, 133
40128 BOLOGNA (BO)
Tel: +39-051-6316811
E-mail: ci.bologna@crea.gov.it
PEC: ci@pec.crea.gov.it

e, p.c.

CREA|UDG5-Ufficio Trasferimento tecnologico

Via Po, 14
00198 ROMA (RM)
Tel: +39-06-47836458
E-mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it
PEC: trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

Pizzoli spa

Tel:
E-mail:
PEC:

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 17 - Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o

posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati al precedente Art. 16 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente. Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da n. 9 pagine, n. 10 premesse e n. 17 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

CREA

Il Direttore Generale f.f.
Antonio Di Monte
(firmato digitalmente)

Pizzoli spa

Il Legale Rappresentante
Nicola Pizzoli
(firmato digitalmente)